

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1297 del 14/03/2018 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.-*CEISA con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via delle Rose n. 48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 11. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-1356 del 14/03/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno quattordici MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.-*CEISA con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via delle Rose n. 48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 11.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che tra Arpa, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto altresì che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena e da Arpa il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 30/10/2017, acquisita al Prot. Com.le 24849 e da Arpae al PGFC/2017/16431, da **COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.-*CEISA** nella persona di Arianna Lazzerini, in qualità di delegata dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via delle Rose n.48, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 11, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del Prot. Com.le 27740 del 02/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/17728, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 03/01/2018 e 07/02/2018 la ditta ha inoltrato al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PGFC/2018/232-2241;

Atteso che in data 21/02/2018 la ditta ha inoltrato documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae la PGFC/2018/3157;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 5198 del 03/03/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/3576, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *“A seguito della presentazione da parte della ditta in oggetto della documentazione in materia di impatto acustico allegata all'istanza (...) si comunica la presa d'atto favorevole di tale documentazione con l'osservanza della seguente prescrizione:*

- *Va realizzata una barriera vegetale tramite messa a dimora di uno o due filari di essenze (Acer campestre, Carpinus betulus, Populus nigra) dimensionate per costituire un muro vegetativo a protezione delle case circostanti; tale barriera vegetale va collocata, a distanza di mt. 3 dal confine (ex art. 892 Codice Civile) lungo il perimetro Ovest dell'area oggetto dell'intervento, in corrispondenza dell'edificio individuato come “Ricettore R1”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 06/03/2018;
- Iscrizione al registro delle Imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 08/03/2018;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 5797 del 12/03/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/4069 del 13/03/2018, a firma del Responsabile LL.PP. - Servizi Manutentivi, Patrimonio e Urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Bologna, effettuata in data 08/03/2018 dall'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, la ditta COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.p.A. - C.E.I.S.A. risulta iscritta in aggiornamento nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla L. n. 190/12;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in Allegato A, Allegato B e Allegato C e relativa planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.-*CEISA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 423 del 08/07/2008 Prot. Prov.le 68228/2008 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- Iscrizione n. 512 del 1 marzo 2013, Prot. Prov.le 36655/2013 al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: "*Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa*";

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.P.A.-*CEISA** (C.F./P.IVA 00308730373) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Via delle Rose n.48, **per l'impianto ove si svolge l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Est n. 11.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Iscrizione al registro delle Imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A, ALLEGATO B e ALLEGATO C e relativa planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico:
 - *Va realizzata una barriera vegetale tramite messa a dimora di uno o due filari di essenze (*Acer campestre, Carpinus betulus, Populus nigra*) dimensionate per costituire un muro vegetativo a protezione delle case circostanti; tale barriera vegetale va collocata, a distanza di mt. 3 dal confine (ex art. 892 Codice Civile) lungo il perimetro ovest dell'area oggetto dell'intervento, in corrispondenza dell'edificio individuato come "Ricettore R1".*
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di provvedere alla revoca dei titoli abilitativi indicati in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ad Hera S.p.A. ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

(D.ssa Tamara Mordenti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 423 del 08/07/08 prot. n. 68228/08 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta richiede il proseguimento dell'attività autorizzata senza modifiche.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tenuto conto che successivamente al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 423 del 08/07/08 prot. n. 68228/08 non sono intervenute modifiche nelle norme di riferimento applicabili alla tipologia di lavorazione in oggetto, il Responsabile dell'endoprocedimento ha valutato che al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri prodotte dall'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi risultano adeguate le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 423 del 08/07/08 prot. n. 68228/08, e che risulta opportuno aggiornare la seconda prescrizione di pagina n. 2 relativa all'attività di messa in riserva dei rifiuti, di seguito indicata:

“I cumuli dei rifiuti dovranno o essere coperti, o avere un grado di umidità tale da non permettere lo sviluppo di polveri nell’ambiente”;

come di seguito riportato, in ottemperanza a quanto disposto dall'Allegato 5 punto 4 D.M. 05/02/98 e s.m.i. e in analogia a quanto prescritto per attività simili:

“Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri”.

La Ditta svolge oltre all'attività di recupero dei rifiuti inerti anche l'attività di commercializzazione di materie prime che prevede la movimentazione e lo stoccaggio di inerti di cava quali pietrischetti, sabbie e stabilizzati. Al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri derivanti da tali operazioni, tenuto conto delle modalità operative indicate dalla Ditta, il Responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto opportuno proporre l'inserimento delle prescrizioni di seguito indicate:

- I cumuli delle materie prime polverulente devono essere mantenute umide nei periodi particolarmente siccitosi;
- dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa di polveri.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre non necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione dell'attività svolta dalla Ditta, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il Responsabile dell'endo-procedimento ha ritenuto opportuno proporre il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'AUA,

riconfermando le condizioni e prescrizioni della vigente autorizzazione 423 del 08/07/08 prot. n. 68228/08, fatto salvo l'aggiornamento e l'inserimento di quanto sopra riportato.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 30/10/17 P.G.N. 24849, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dall'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi e dall'attività di movimentazione e stoccaggio di materie prime (inerti di cava) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) dovranno essere mantenuti in efficienza gli ugelli spruzzatori d'acqua del trituratore dei rifiuti;
 - b) dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri;
 - c) i cumuli delle materie prime polverulente devono essere mantenute umide nei periodi particolarmente siccitosi;
 - a) dovrà essere limitato al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente derivante dalle strade interne e dai piazzali aziendali, pertanto, qualora necessaria, dovrà essere effettuata la sistematica bagnatura o con autobotte o tramite l'ausilio di appositi irrigatori delle corsie di transito.
 - d) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa di polveri.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda acquisita al PGFC n. 16431 del 09.11.2017 presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone in data 30.10.2017, e sue successive integrazioni, della ditta **COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.p.A. - C.E.I.S.A.**, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) relativamente all'impianto in Comune di Savignano sul Rubicone - Via Emilia Est n. 11;

Dato atto che nella comunicazione presentata la ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo abilitativo relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il parere favorevole del Comune di Savignano sul Rubicone acquisito al PGFC n. 3819 del 08.03.2018 da cui risulta quanto segue:

"... Le N.T.A. del P.R.G. vigente prevedono per l'area in oggetto: Zona D1 Produttiva esistente di completamento - normata dall'art. 46 delle NTA;

Le norme del R.U.E. adottato prevedono per l'area in oggetto: Zona A13-1 Tessuti Specializzati Produttivi Manifatturieri terziari - normata dall'art. 4.9.1 delle NTA;

Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto la conformità dell'intervento con le N.T.A. del P.R.G. attualmente vigente e con le N.T.A. del RUE adottato. Riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività produttiva denominata "Ceisa S.p.a." con sede in via Emilia Est n. 11 a Savignano sul Rubicone";

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 232 del 08.01.2018, denominata "Tavola 1int. Planimetria area gestione rifiuti SNP", scala 1:500, datata dicembre 2017, a firma dell'Ing. S. Mazza

PRESCRIZIONI

- 1) La ditta **COSTRUZIONI ED IMPIANTI S.p.A. - C.E.I.S.A.**, avente sede legale in Comune di Bologna – Via delle Rose n. 48, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Savignano sul Rubicone (FC) - Via Emilia Est n. 11** - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

| Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 | Codici CER | Operazioni di recupero | Stoccaggio istantaneo (t) | Stoccaggio annuo (t) | Recupero annuo (t) |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati | 170101, 170102, 170103, 170802, 170904, 170107 | R13 - R5 | 3.000 | 14.250 | 14.250 |

- 3) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 4** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- 5) **Entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa*e* i **diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Vista:

- ✓ l'istanza AUA presentata dalla Ditta CEISA SPA, relativamente all'attività di lavaggio automezzi aziendali ubicata in via Emilia Est 11, acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale al n. 24849 in data 30/10/2017;
- ✓ il parere favorevole n. 9273 di HERA SpA, pervenuto al Comune di Savignano sul Rubicone in data 30/01/2018 Prot. 02469, nelle cui premesse è riportato quanto segue: *“Premesso che, ai fini del contenimento delle portate nei collettori di fognatura nera e nei depuratori ai quali essi afferiscono, si ritiene opportuno prescrivere l'adeguamento del sistema di scarico, come di seguito precisato”*;
- ✓ il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- ✓ il D.Lgs. 152/06;
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

CARATTERISTICHE

| | |
|--|--|
| - Responsabile dello scarico: | CEISA SPA |
| - Indirizzo insediamento: | VIA EMILIA EST 11 |
| - Destinazione uso insediamento: | LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDALI |
| - Potenzialità insediamento: | 100 MC/ANNO |
| - Tipologia di scarico: | ACQUE REFLUE INDUSTRIALI |
| - Ricettore dello scarico: | FOGNATURA NERA TIPO “A” |
| - Sistemi trattamento prima dello scarico: | DISSABBIATORE/ DISOLEATORE |
| - Impianto finale di trattamento | IMPIANTO DEPURATORE BASTIA, VIA RUBICONE DESTRA 1950, FIUMICINO - SAVIGNANO SUL RUBICONE |

PRESCRIZIONI

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito **entro tre anni** dal rilascio dell'AUA dovrà essere predisposta una copertura della platea o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa, alla rete fognaria bianca. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera. La conclusione dei lavori di

adeguamento dovrà essere tempestivamente comunicata al gestore del SII, inviando nel contempo gli elaborati tecnici aggiornati.

- 4) Terminato l'utilizzo della platea di lavaggio mezzi, deve essere eseguito un risciacquo finale della stessa per eliminare eventuali residui.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
dissabbiatore, disoleatore (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.